

COMUNE DI LETTOPALENA
(Prov. di Chieti)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (Art.12 LEGGE N.241 DEL 7/8/1990).

^^^^^^^^^^^^

ART. 1

L'Amministrazione comunale di Lettopalena, in base al nuovo ruolo attribuito ai Comuni dalla legge 8/6/1990, n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali, intende dare, con il presente regolamento, concreta attuazione al disposto dell'art.9, comma 1, della citata legge per la promozione e il coordinamento di attività sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo, al fine di valorizzare il territorio comunale, stimolando lo sviluppo socio-economico.

Inoltre ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 7/8/1990, n.241, si intende disciplinare la concessione di contributi in materia di assistenza sociale.

ART. 2

Per gli scopi di cui all'art.1 l'Amministrazione Comunale stanZIA ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche o giuridiche, ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni, ecc., che svolgono attività rientrante nei settori di cui all'art.1 ed hanno bisogno di aiuti finanziari.

ART. 3

I contributi di cui sopra vengono distinti in due categorie:

- a) contributi ordinari o fissi;
- b) contributi straordinari.

I contributi ordinari sono destinati per il mantenimento e potenziamento di attività a carattere permanente.

I contributi straordinari sono rivolti alle attività occasionali di cui all'art.1.

ART. 4

Per l'ottenimento dei contributi ordinari i soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale entro il mese di settembre di ogni anno, regolare richiesta accompagnata da una relazione in cui viene spiegata l'attività svolta e il bilancio delle entrate e uscite annuali.

Le richieste di contributi straordinari saranno esaminate nel corso dell'anno secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Nelle domande di contributo gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.

Nel campo dell'assistenza, le richieste per casi di assistenza urgente dovranno contenere l'illustrazione dei motivi della sussistenza dell'effettivo stato di bisogno. Per le altre forme di assistenza già espressamente previste nel bilancio e disciplinate da specifica normativa (minori, emigrati, grandi invalidi del lavoro, vittime del delitto) si provvederà alla stregua delle disposizioni vigenti previa puntuale applicazione delle norme che regolano espressamente e specificamente la materia o adeguandosi allo spirito delle stesse nel caso che non prevedano una disciplina specifica.

ART. 5

Le richieste di contributi ordinari o straordinari vengono sottoposte all'esame della Giunta Municipale.

La Giunta può chiedere agli interessati elementi integrativi per una maggiore valutazione dell'importanza delle richieste.

Per quanto riguarda gli interventi per le attività nel campo sociale, culturale e sportivo, saranno privilegiate quelle consolidate a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale, che si svolgono nel territorio comunale.

Saranno, altresì, privilegiate le Istituzioni culturali aventi carattere professionale riconosciute dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo che promuovono attività culturali e sociali a carattere permanente nel territorio comunale.

L'entità del contributo sarà proporzionato all'importanza dell'attività e ai riflessi che essa avrà nel campo comunale e non potrà comunque essere inferiore alla metà delle spese preventivate o sostenute.

ART. 6

Le promesse di contributo saranno disposte dalla Giunta Municipale, con regolare deliberazione da adottarsi nel più breve tempo possibile.

L'erogazione effettiva del contributo promesso sarà disposta anche essa dalla Giunta Municipale con regolare delibera esecutiva dopo la presentazione del rendiconto delle spese sostenute nonché delle entrate verificate o che si verificheranno.

Non si procederà all'erogazione di alcun contributo qualora le entrate effettive, ad eccezione di quelle che saranno erogate dal Comune, risultassero superiori alla spesa sostenuta.

Nel caso in cui il contributo richiesto serva per l'avvio delle attività, si provvederà alla previa erogazione del contributo prevedendosi la necessità di dettagliato rendiconto circa l'utilizzo dello stesso entro un termine prefissato.

Per le richieste in materia di assistenza si provvederà all'erogazione dei contributi alla stregua della procedura stabilita dalle disposizioni vigenti nella specifica materia; per le richieste in casi di assistenza urgente con deliberazione della Giunta previa adeguata valutazione circa l'effettiva sussistenza dello stato di bisogno i cui elementi dovranno essere illustrati nella deliberazione di concessione.

ART. 7

L'Amministrazione Comunale attribuisce particolare importanza alle attività culturali e sportive che si svolgono nel periodo estivo al fine di promuovere e sviluppare la conoscenza e il turismo nell'ambito del Comune.

Allo scopo saranno prese in considerazione le iniziative consolidate che si ripetono a scadenza periodica e che richiamano un notevole afflusso di persone locali e forestiere, nonché le iniziative occasionali locali a beneficio dei residenti e degli utenti turistici ordinariamente presenti nel territorio comunale (mostre, spettacoli, sagre, ecc.).

Per la concessione di contributi per tali iniziative saranno rispettate le norme di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 8

Allo scopo di cui al citato art. 7 gli interessati dovranno presentare regolare richiesta al Sindaco del Comune con una dettagliata relazione in cui siano ben evidenziati i motivi e il fine da perseguire, nonché una documentazione che possa giustificare l'intervento finanziario.

ART. 9

Per l'erogazione dei suddetti contributi si procederà nei modi indicati nei precedenti articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 10

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi di esame dal parte del CO.RE.CO.-